

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4112

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BANDIERA

Presentata il 12 novembre 1975

Attribuzione della indennità mensile di volo ad alcune categorie di sottufficiali e graduati del ruolo specialisti dell'Aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a sanare una situazione sperequativa creatasi per talune categorie di sottufficiali e graduati del ruolo specialisti dell'Aeronautica, in dipendenza della mancata estensione a loro favore dell'indennità mensile fissa di volo.

In atto gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati a ferma speciale, non appartenenti ai ruoli naviganti, percepiscono, sia pure in misure diverse, una indennità mensile fissa di volo.

Sono escluse dalla corresponsione di tale indennità solo alcune poche categorie (elettricisti, automobilisti, aiutanti di sanità, assistenti contabili, governo) di sottufficiali e graduati di truppa.

Tale limitazione non trova alcuna giustificazione, atteso che, anche per il suddetto personale, valgono le norme che prevedono l'obbligo di volo. Il predetto obbligo, che trovava già la sua base di legittimazione nell'articolo 52 della legge 19 gennaio 1939, n. 340, e nell'articolo 1 della pubblicazione AD.11 (« Norme sull'esercizio del volo »), regolamentazione interna emanata in esecuzione della sopra richiamata disposizione di legge, è stato più recentemente ribadito dall'articolo 84 del decreto legislativo 14 febbraio 1964, n. 237.

Essendo previsto, in termini generali, per tutto il personale militare dell'Aeronautica,

l'obbligo di volo in base alle norme sopra richiamate, si è venuta a determinare una discutibile e discussa discriminazione di fatto, che si palesa non rispondente ai fini organizzativi e contrastante con fattori etici e disciplinari che sono alla base di una seria ed efficiente organizzazione militare.

Infatti, in una forza armata che è chiamata ad agire con prontezza in campo operativo, non possono in alcun modo essere trascurati quei coefficienti morali che fanno dell'organizzazione stessa un amalgama perfetto al servizio del Paese.

Ad eliminare questa ingiusta esclusione, che ha dato luogo a ripetute rivendicazioni da parte degli interessati, provvede la presente proposta di legge, che estende al personale in parola la indennità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1961, numero 1300. Trattasi dell'indennità di volo di più bassa entità le cui misure sono le seguenti:

aiutante di battaglia e maresciallo di prima classe lire 7.390;  
maresciallo di seconda e terza classe lire 6.850;  
da sergente maggiore a sergente volontario con quattro anni di grado lire 5.740;  
sergente volontario lire 5.300;  
primo aviere lire 4.350;  
aviere scelto lire 3.700.

L'estensione di cui innanzi si presenta più come un giusto riconoscimento di ordine morale che un significativo beneficio economico.

Il personale in servizio, infatti, non avrà alcun aumento della retribuzione complessiva mensile, non essendo l'indennità di volo, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 365 del 1970, cumulabile con l'indennità di impiego operativo di cui le categorie di cui trattasi godono.

È previsto, inoltre, che l'indennità non sia pensionabile; essa non determinerà l'aumento della pensione morale e dell'indennità per una volta tanto di una sua aliquota, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

In sostanza si offre alle sopra citate categorie di militari solo la possibilità di beneficiare della maggiorazione di un terzo del servizio prestato con percezione della indennità di volo, sia ai fini del computo degli anni di servizio utile a pensione, sia ai fini della determinazione della indennità di buonuscita ENPAS, sempreché, in tale ultimo caso, gli interessati ne chiedano il riscatto a loro totale carico.

L'onere che dal provvedimento può derivare deve essere riferito, quindi, esclusivamente all'aumento di un terzo del servizio, con percezione dell'indennità di volo, ai

fini della determinazione degli anni utili a pensione.

Si deve, però, al riguardo tener presente che il massimo della pensione per i sottufficiali, non piloti, dell'Aeronautica, così come avviene per i colleghi dell'Esercito, si consegue al compimento del 36° anno di servizio utile, giusta quanto previsto dall'articolo 54 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Questo traguardo viene raggiunto da coloro che percorrono tutta la carriera (e sono la stragrande maggioranza), in relazione al servizio effettivo prestato senza necessità di ulteriore valutazione di servizi speciali.

Basta al riguardo ricordare:

l'età di arruolamento che è compresa di massima, tra il 16° e il 20° anno di età; il limite di età per la cessazione dal servizio che è fissato al 56° anno;

la possibilità di ulteriore permanenza in servizio sino al 61° anno, nel ruolo speciale mansioni d'ufficio.

L'onere, quindi, potrebbe riferirsi esclusivamente solo a quelle poche unità che lasciano il servizio per cause diverse dal raggiungimento dei limiti di età (in media 40 unità all'anno).

Per l'anno 1976, nessun onere, comunque, sia pure di limitata entità, è configurabile.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'indennità mensile di volo, prevista dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, è estesa a tutti i sottufficiali e graduati dell'Aeronautica non indicati dal paragrafo 2) della tabella III annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365.

Al personale che beneficia della suddetta estensione non si applica l'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.